Pubblicato il 29/10/2026

N. 02081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2026, proposto da

Emmecci s.p.a. Benefit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B77C325B9C, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Facchini e Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Politecnico di Torino, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Candura e Roberta Pavarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons., in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, in proprio e quale designata mandataria del costituendo R.T.I. con Teicos Ue s.r.l., Dimensione s.p.a. e Archeos s.a.s. di Monteleone Luigi & C, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Teicos Ue s.r.l., Dimensione s.p.a., Archeos s.a.s. di Monteleone Luigi & C., Seli Manutenzioni Generali s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

"*degli atti e dei provvedimenti adottati dal Politecnico di Torino nell'ambito della procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Ristrutturazione dei Padiglioni 1 e 3A e costruzione del Padiglione 3B del Complesso di Torino Esposizioni", CIG B77C325B9C e CUP: E19D22000350005, nella parte in cui la S.A. ha illegittimamente affidato la commessa in favore del RTI tra la mandataria AR.CO Lavori Società Cooperativa Consortile e le mandanti Teicos UE S.r.l., Dimensione S.p.a. e Archeos S.a S. di Monteleone Luigi & C., e, in particolare:*

- della Determina Dirigenziale n. 814/2026 del 30.4.2026, a mezzo della quale il Politecnico di Torino ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto controverso in favore del RTI controinteressato;

- della nota prot. n. 0031414 del 5.5.2026, recante comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione;

- di tutti i verbali di gara (anche istruttori) e, in particolare, dei verbali n. 1 del 29.8.2025, n. 2 del 23.9.2025, n. 3 del 28.11.2025, nonché del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;

- delle valutazioni eventualmente effettuate dalla Committente in merito all'irrilevanza delle vicende dichiarate in gara dal concorrente aggiudicatario;

- delle risultanze e di tutti gli atti e verbali relativi alle verifiche condotte dalla S.A. in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al RTI aggiudicatario;

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere

dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;

- ove occorra, della legge di gara, qualora da intendersi come diretta ad introdurre un regime di qualificazione differente da quello previsto dagli artt. 67 e 132 e ss. del Codice, che consenta alle consorziate designate per l'esecuzione di un appalto afferente a beni culturali di non possedere i requisiti di partecipazione;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente;

con richiesta

- di subentro dell'odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;

- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons., del Politecnico di Torino e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del Direttore Generale rep. n. 1112/2025 del 27/06/2025 il

Politecnico di Torino ha indetto "…*una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023, da svolgersi attraverso piattaforma di negoziazione telematica, per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione dei Padiglioni 1 e 3A e costruzione del Padiglione 3B del Complesso di Torino Esposizioni", di importo complessivo dei lavori posto a base di gara pari a € 44.307.262,94, oltre IVA (che ammonta al 10%), così suddiviso: A) importo totale dei lavori a corpo: € 43.570.474,39 di cui: A1. Costi netti per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) € 11.442.114,42; B) oneri per l'attuazione dei PSC (non soggetti a ribasso d'asta) € 736.788,55*…".

Il Complesso di Torino Esposizioni, come specificato nel capitolato speciale di appalto (art. 2 "*oggetto dell'appalto*), "…*nella sua totalità, ricade interamente nel vincolo espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino – rep. DCR 20/2020 del 2 aprile 2020. Inoltre, l'area risulta tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii. con D.M. 14 aprile 1948 con "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino*".

Il disciplinare di gara (par. 3) ha previsto 13 categorie di opere da realizzare, specificamente indicate unitamente alle classifiche richieste per ciascuna di esse.

All'esito della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, il R.T.I. controinteressato è risultato primo in graduatoria con il punteggio di 100/100 e la ricorrente seconda in graduatoria con il punteggio di 89,784/100.

Con decreto del Direttore Generale rep. n. 814/2026 del 30/04/2026 il Politecnico di Torino ha aggiudicato la procedura in favore del R.T.I. controinteressato.

Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti indicati in epigrafe, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendo,

previa sospensione, il loro annullamento nonché, in via principale, la declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* stipulato e il subentro nello stesso, e in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Torino, il R.T.I. controinteressato e il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 252/2026 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 2754/2026 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare "…*per assenza del periculum in mora*".

Il contratto, come riferito dalle parti, è stato stipulato in data 18 settembre 2026.

In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.

All'udienza pubblica del 14 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente censura, per violazione di legge ed eccesso di potere, i provvedimenti impugnati per avere la stazione appaltante affidato la commessa ad un soggetto, il R.T.I. controinteressato, privo dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge di gara.

In particolare, la ricorrente afferma che le consorziate esecutrici designate dal consorzio mandatario del R.T.I. controinteressato sarebbero prive di parte delle qualificazioni richieste per i lavori di cui il predetto consorzio si è assunto l'esecuzione nell'ambito del raggruppamento temporaneo (consistenti nel 24,84% della categoria prevalente OG2 e nel 100% delle categorie scorporabili OG1, OS3, OS4, OS6, OS13, OS18A, OS28 e OS30).

Nello specifico:

- la consorziata Hana s.r.l. sarebbe priva della qualificazione per le categorie OG2 (prevalente), OS3, OS4, OS13 e OS30 (scorporabili) e possiederebbe una classifica insufficiente per le categorie scorporabili OG1 e OS6 rispetto all'importo dei lavori ad esse riferibili;

- la consorziata Seli Manutenzioni Generali possiederebbe una classifica insufficiente per la categoria OS30 rispetto all'importo dei lavori ad essa riferibili;

- nessuna delle consorziate esecutrici possiederebbe la qualificazione nelle categorie scorporabili OS13 e OS18A.

Ad avviso della ricorrente, tale denunciata carenza qualificatoria delle consorziate esecutrici non potrebbe essere compensata dalle qualificazioni possedute in proprio dal consorzio in quanto:

- verrebbe violata la speciale disciplina prevista dal codice dei **contratti pubblici** per il settore dei beni culturali (secondo cui "*I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice […]*", art. 9, comma 4, all. II.18, d.lgs. n. 36/2023), la quale dovrebbe trovare applicazione, non solo per le opere espressamente riguardanti i beni culturali, ma per tutte le categorie di opere laddove le lavorazioni ad esse riferibili debbano essere eseguite nell'ambito di un bene sottoposto a tutela;

- anche qualificando il consorzio mandatario del R.T.I. controinteressato quale consorzio stabile, le consorziate esecutrici non potrebbero comunque valersi dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio in base alla nuova disciplina dell'art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024 ("*Disposizioni integrative e correttive al codice dei **contratti pubblici***");

- non sussisterebbero i presupposti previsti dall'art. 97 d.lgs. n. 36/2023 per

sostituire la consorziata esecutrice priva dei requisiti di qualificazione.

Il motivo deve ritenersi infondato.

1.1. Si deve innanzitutto rilevare che, ad un più approfondito esame della causa proprio della fase di merito, la questione controversa tra le parti dell'applicabilità della disciplina speciale sui **contratti** nel settore dei beni culturali a tutte le categorie di opere o solo ad alcune di esse non risulta dirimente nel caso di specie, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2024 (recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei* ***contratti pubblici***…") all'art. 67, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 (cfr. lett. c) , non è più consentito per gli appalti di lavori il prestito automatico *ex lege* dei requisiti di partecipazione dal consorzio stabile alla consorziata (c.d. cumulo alla rinfusa in fase discendente), salva la stipulazione di uno specifico contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 d.lgs. n. 36/2023.

Al riguardo, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, "*Ciò ha implicato una "frattura" del principio giurisprudenziale sull'avvalimento bidirezionale ope legis, poiché a fronte di un fenomeno unitario (patto consortile da cui si genera la causa mutualistica che per sua natura ha effetti bidirezionali) si ammette il prestito ope legis nella direzione "consorziata-consorzio" (il consorzio cumula alla rinfusa i requisiti delle consorziate in forza della causa mutualistica e del comma 8 dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, quindi, senza dover far ricorso all'avvalimento ex art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023), mentre lo si esclude nella direzione "consorzio-consorziata", in quanto non solo si impone alla consorziata assegnataria di qualificarsi in proprio e direttamente, ma si impone anche di fare ricorso all'avvalimento ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 per utilizzare i requisiti del consorzio stabile e/o delle altre consorziate. 23. Questa sintetica ricostruzione della recente evoluzione della normativa in materia di cumulo alla rinfusa, consente di chiarire che il passaggio dal codice dei* ***contratti pubblici*** *del 2023 ante correttivo al codice dei* ***contratti pubblici*** *del 2023 post correttivo (passaggio sugellato*

dall'entrata in vigore in data 31 dicembre 2024 del decreto legislativo correttivo n. 209 del 2024) ha implicato una restrizione significativa del campo di applicazione del meccanismo del cumulo alla rinfusa: si è passati, infatti, da un meccanismo di avvalimento ex lege bidirezionale (consorzio consorziata e consorziata-consorzio) ad un meccanismo di avvalimento ex lege monodirezionale (consorziata-consorzio). In altri termini: (i) prima del correttivo del 2024 il prestito automatico ex lege dei requisiti di partecipazione operava sia in fase ascendente (dalla consorziata al consorzio stabile, ciò nel caso in cui il consorzio stabile – oltre a partecipare alla gara – esegue in proprio le prestazioni contrattuali) sia in fase discendente (dal consorzio stabile alla consorziata, ciò nel caso in cui il consorzio stabile – pur partecipando alla gara – non esegue in proprio le prestazioni contrattuali bensì le affida ad una sua consorziata non qualificata); (ii) dopo il correttivo del 2024, invece, il prestito automatico ex lege dei requisiti di partecipazione opera soltanto in fase ascendente, e cioè dalla consorziata al consorzio stabile, con la conseguenza che in fase discendente (e cioè nell'ipotesi in cui il consorzio stabile – pur partecipando alla gara – abbia designato una consorziata non qualificata per l'esecuzione delle prestazioni) il prestito può operare soltanto se il consorzio stabile e la consorziata qualificata hanno stipulato uno specifico contratto di avvalimento ex art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. In breve, nella c.d. fase discendente (che è quella che viene in rilievo nel caso de quo) il regime ante correttivo contemplava un avvalimento automatico ex lege, mentre il regime post correttivo esige un avvalimento contrattuale" (Cons. di Stato, sent. n. 2676/2026).

Pertanto, non essendo stato fatto ricorso nel caso di specie ad uno specifico contratto di avvalimento (che sarebbe precluso per i **contratti** nel settore dei beni culturali ai sensi dell'art. 132 d.lgs. n. 36/2023), non risulta determinante stabilire se per tutte le categorie di lavori previste nella legge di gara sia applicabile o meno la disciplina speciale sui **contratti** nel settore dei beni culturali, posto che in entrambi i casi, in base alla nuova disciplina codicistica, le consorziate esecutrici devono essere in possesso in proprio delle necessarie

qualificazioni per i lavori che eseguono senza potersi valere automaticamente di quelle possedute in proprio dal consorzio.

Né può rilevare in contrario l'art. 67, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 invocato dalla resistente e dalla controinteressata in virtù della natura di consorzio tra imprese artigiane (oltre che di consorzio stabile) del consorzio mandatario del R.T.I. aggiudicatario. Tale norma, infatti – nel prevedere (nella sua formulazione vigente *ratione temporis*) che "*I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono"* – secondo quanto affermato in un recente precedente giurisprudenziale, "…*abilita il consorzio a qualificarsi in proprio e, nel novero dei propri requisiti, a far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio delle consorziate che lo costituiscono (ma non i loro requisiti di qualificazione)*…" e "…*non deroga la norma generale di cui al comma 1 lett. c) nel senso voluto dalle resistenti, perché non disciplina l'ipotesi inversa, di rilievo nella presente sede, in cui il consorzio non esegua i lavori in proprio ma tramite una sua consorziata, nel quale caso deve ritenersi che si riespanda la disciplina generale in tema di consorzi stabili, ora identica a quella dei beni culturali*" (Tar Umbria, sent. n. 806/2025, cfr. punto 15.7. della motivazione).

Tale conclusione trova conferma nella recente modifica normativa apportata al citato art. 67, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 dalla l. n. 34/2026, la quale ha aggiunto, tra gli operatori economici ivi considerati, i consorzi stabili e ha fatto espressamente salvo il disposto del comma 1 del predetto articolo.

1.2. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo di riferimento, nel caso di specie non risulta sussistere la denunciata carenza dei requisiti in capo al consorzio mandatario in rapporto ai lavori di cui si è assunto l'esecuzione nell'ambito del R.T.I. controinteressato.

Si deve innanzitutto rilevare la non condivisibilità della prospettazione della ricorrente nella parte in cui pretende che tutte le consorziate esecutrici indicate dal consorzio mandatario del R.T.I. controinteressato posseggano, ciascuna in proprio, le qualificazioni e classifiche per tutti i lavori di competenza del predetto consorzio nell'ambito del raggruppamento temporaneo.

Ed invero, l'art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 – nel prevedere che "*I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre*…" – non richiede che ogni singola consorziata esecutrice sia qualificata per tutte le categorie previste dalla legge di gara, né tale previsione si ricava dal divieto del c.d. cumulo alla rinfusa in fase discendente di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 (cfr. sopra par. 1.1.), imponendo quest'ultimo solamente che le singole consorziate esecutrici posseggano in proprio o tramite avvalimento contrattuale la qualificazione richiesta per la parte dei lavori che ciascuna di esse dovrà eseguire.

Del resto, una diversa interpretazione che imponesse ad ogni consorziata esecutrice di possedere le qualificazioni per tutti i lavori di cui il consorzio si è assunto l'esecuzione nell'ambito del raggruppamento temporaneo finirebbe per trattare le consorziate esecutrici alla stregua di operatori economici che partecipano singolarmente alla procedura di gara e ciò in contrasto con la *ratio* della disciplina del codice dei **contratti pubblici** sui consorzi "non necessari"

e con il principio del *favor partecipationis*.

Ciò posto, per quanto attiene alle categorie e classifiche di lavori in rapporto alle quali nessuna delle consorziate esecutrici sia in possesso delle richieste qualificazioni, si deve rilevare che il possesso in proprio da parte del consorzio mandatario delle qualificazioni per tutte le categorie di lavori di cui si è assunto l'esecuzione nell'ambito del R.T.I. controinteressato (circostanza non contestata dalla ricorrente), unitamente alla sua natura di consorzio "stabile" tra imprese artigiane (riconosciuta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2676/2026 in un giudizio del quale era parte il suddetto consorzio), consente, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, l'esecuzione da parte del consorzio stabile in proprio dei lavori per i quali le consorziate esecutrici non abbiano le qualificazioni richieste.

Al riguardo, il Consiglio di Stato – in una fattispecie assimilabile a quella di causa in quanto anche in quel caso non è stato ritenuto applicabile il meccanismo del c.d. cumulo alla rinfusa (sulla base della normativa *ratione temporis* applicabile) – ha affermato: "…*come evidenziato dal C.G.A.R.S. con sentenza 22/01/2021 n. 49 – decisione tra l'altro riferita al difetto di motivazione ex art. 21 novies l. 241/90 del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione adottato dalla stazione appaltante in riferimento ad una procedura in materia di beni culturali, in cui assume una specifica valenza la qualificazione dell'impresa esecutrice stante la chiara disposizione costituita dall'art. 146 comma 2 del d. lgs, n. 50 del 2016 - "Il consorzio stabile è caratterizzato dal c.d. elemento teleologico, che gli consente di operare con un'autonoma struttura di impresa, capace di eseguire anche in proprio, e cioè senza l'ausilio necessario delle imprese consorziate, le prestazioni previste nel contratto. In sostanza, i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. 50/2016, hanno una propria qualificazione, diversa ed autonoma dalle imprese consorziate, che consente ai medesimi di partecipare alle gare pubbliche, con la conseguenza che essi assumono su di sé, e con le*

*qualificazioni possedute, l'onere della esecuzione delle prestazioni contrattuali; la presenza di un'autonoma struttura di impresa, distinta da quella delle consorziate e che sia in grado di eseguire anche in proprio le prestazioni previste nel contratto, rende imputabile l'attività compiuta al solo consorzio stabile (cfr. Cons. Stato, V, n. 276/2018). E dunque, dall'espunzione della consorziata risultata non in possesso delle qualificazioni necessarie, consegue che la prestazione ricade in toto sul medesimo consorzio stabile. D'altra parte, deve ritenersi che l'obbligo per il consorzio stabile di indicare in sede di offerta i consorziati designati per l'esecuzione sia principalmente finalizzato a precludere che questi si giovino della copertura dell'ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle Stazioni appaltanti in ragione dell'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale". 13.2. Né a conclusioni diverse può addivenirsi avendo riguardo a quanto incidenter tantum indicato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021 n. 5, laddove afferma che "Solo le consorziate designate per l'esecuzione dei lavori partecipano alla gara e concordano l'offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante (art. 47 comma 2 del codice dei **contratti**)". Ed invero detta affermazione non esclude affatto che, proprio in forza del vincolo di solidarietà, la prestazione finisca per ricadere in toto sul consorzio stabile, ove l'impresa esecutrice sia priva dei prescritti requisiti, senza che detta esecuzione in proprio possa considerarsi elusiva del disposto dell'art. 48 comma 19 bis del Codice, laddove prevede che "Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e)" (da leggersi peraltro alla luce del recente arresto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2022), dovendosi i limiti alla modifica soggettiva in corso di gara, richiamati negli indicati commi, intendersi riferiti, in relazione ai consorzi stabili, all'ipotesi di sostituzione della consorziata esecutrice con altra consorziata, quand'anche già indicata come esecutrice (con modifica in riduzione), e non anche ai rapporti fra impresa consorziata indicata come esecutrice e consorzio che abbia in proprio i requisiti, essendo il Consorzio ab initio parte sostanziale del contratto*

con la stazione appaltante, chiamato a rispondere in solido della totalità dell'esecuzione della commessa. Peraltro lo stesso provvedimento di ritiro dell'aggiudicazione gravato in prime cure ha considerato elusiva del controllo sul possesso dei requisiti che devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta la sostituzione in corso di gara dell'impresa consorziata indicata come esecutrice con altra consorziata ("visto che, ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016, è consentito designare una consorziata diversa da quella indicata in sede di gara solo a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata"), nulla precisando in ordine alla possibilità di esecuzione dell'appalto dal Consorzio in proprio. 13.3. La sentenza appellata è pertanto viziata laddove ha ritenuto che il Consorzio non potesse eseguire l'appalto in proprio, per avere indicato una singola impresa consorziata come esecutrice in sede di gara – priva dei prescritti requisiti di partecipazione – sulla base del rilievo dell'avvenuta abolizione del cumulo alla rinfusa. 13.3.1. Infatti in vigenza dell'art. 36 del d.lgs. 163/2006, è stato delineato il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa, per descrivere la possibilità per il consorzio stabile di fruire, alternativamente o in aggiunta ai requisiti propri, dei requisiti delle consorziate. Ciò, alla luce della ratio stessa del consorzio stabile, "volta a dare maggiori possibilità di sviluppo alle imprese sprovviste di sufficienti requisiti per accedere a determinate gare (...) attraverso l'accrescimento delle facoltà operative, ottenibile non imponendo al consorzio di avere i requisiti in proprio (...) né prescrivendo quote minime in capo alle consorziate (...) anche perché, altrimenti, si riprodurrebbe inutilmente il modulo organizzativo delle a.t.i., già, peraltro, replicato con l'aggregazione cui dà luogo il consorzio ordinario" (cfr. Cons. Stato, VI, n. 2563/2013; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6433/2019). Detto principio pertanto, come evidenziato da parte appellante, alcun rilievo assume rispetto alla fattispecie di cui è causa, in cui il Consorzio appellante possedeva in proprio i richiesti requisiti di qualificazione, senza necessità di ricorrere al cumulo dei requisiti delle imprese consorziate. L'art. 47, comma 1 del Codice (non interessato dalle recenti modifiche normative) prevede

infatti che, per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) – e, dunque, anche per i "consorzi stabili" – "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento" debbano essere, come d'ordinario, "posseduti" dagli stessi e, all'uopo, "comprovati", fatta eccezione per quelli relativi "alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo", i quali – "ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate" – sono suscettibili di computo cumulativo. Per quanto esposto, la circostanza che la consorziata esecutrice non possegga la certificazione non poteva incidere sulla possibilità del Consorzio, rappresentata in sede di verifica dei requisiti, di eseguire in proprio la commessa" (Cons. di Stato, sent. n. 3148/2023, cfr. anche C.G.A.R.S., sent. n. 49/2021 e Tar Piemonte, sent. n. 965/2023).

I suesposti principi – espressi in rapporto al previgente codice dei **contratti pubblici** – devono ritenersi applicabili anche sulla base della normativa vigente posto che la nuova disciplina codicistica non risulta recare diverse specifiche indicazioni, sotto il profilo in esame, rispetto a quella previgente (non risulta inoltre porsi in diretto contrasto con i principi sopra riportati il recente precedente giurisprudenziale citato nella memoria di replica della ricorrente, Tar Umbria, sent. n. 806/2025, tenuto conto che nella fattispecie esaminata da tale sentenza – riguardante un consorzio tra imprese artigiane di cui non viene menzionata la natura di consorzio stabile – non si discuteva della possibilità del consorzio di eseguire in proprio i lavori).

Nel caso di specie, peraltro, la possibilità per il consorzio mandatario di eseguire in proprio la parte dei lavori per i quali le consorziate esecutrici non possiedono le richieste qualificazioni non contrasta con le dichiarazioni rese in sede di gara, considerato, da un lato, che la dichiarazione di impegno del R.T.I. controinteressato imputa la percentuale di esecuzione dei lavori al consorzio mandatario nel suo complesso e non alle singole consorziate esecutrici e, dall'altro, che l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione delle

consorziate per le quali il consorzio concorre, in assenza della specifica ripartizione dei lavori, non esclude che parte delle prestazioni vengano eseguite in proprio dal consorzio (come espressamente consentito dall'art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura i provvedimenti impugnati, per violazione di legge ed eccesso di potere, per avere la stazione appaltante ammesso alla gara il R.T.I. controinteressato omettendo la valutazione di alcune pregresse risoluzioni contrattuali disposte nei confronti del consorzio mandatario (Ar.Co Lavori Soc. Coop. Cons.) e di una delle consorziate esecutrici (Seli Manutenzioni Generali s.r.l.), le quali risulterebbero rilevanti ai fini dell'integrazione del grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023.

Il motivo deve ritenersi infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "*qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale […] abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019)" (Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n. 8661 e richiami ivi; 14 aprile 2025, n. 3191). Tale regola è destinata a subire eccezione "nel caso in cui la pregressa vicenda*

professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile" (Cons. Stato, n. 3191 del 2025, cit., che richiama l'ipotesi di "pregressa vicenda professionale che, ictu oculi, appaia di particolare rilevanza"; Id., 9 maggio 2023, n. 4642; 16 gennaio 2023, n. 526; già Id., 19 febbraio 2021, n. 1500)" (Cons. di Stato, sent. n. 5371/2026).

Si devono altresì richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza (sotto il vigore del previgente codice dei **contratti pubblici** ma che devono ritenersi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice), secondo i quali "…*il giudizio sulla sussistenza di un "grave illecito professionale" costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, per cui, il sindacato che il giudice amministrativo può esercitare su di esso, deve mantenersi sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla stazione appaltante; in altre parole il controllo giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell'insussistenza di evidenti travisamenti della realtà, di macroscopici vizi di motivazione, o di manifesta irragionevolezza dell'opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante, spettando a quest'ultima fissare il "punto di rottura" dell'affidamento nel futuro contraente (Cons. Stato, Sez. V, 14/6/2024, n. 5355; 23/2/2024, n. 1804; 30/5/2022, n. 4362; 21/4/2022, n. 3051; 27/10/2021, n. 7223; Sez. VI, 29/11/2022, n. 10483)*" (Cons. di Stato, sent. n. 8431/2024).

Ciò premesso, nel caso di specie, in applicazione dei suesposti principi, si deve ritenere che le pregresse vicende professionali dichiarate in sede di gara non presentassero all'evidenza una gravità tale da imporre una specifica motivazione dell'ammissione del concorrente e che il giudizio della stazione appaltante di non rilevanza delle pregresse risoluzioni contrattuali sull'integrità e affidabilità del R.T.I. controinteressato non sia manifestamente illogico o

irragionevole nei limiti del sindacato giurisdizionale in materia, tenuto conto degli elementi dedotti in giudizio dalla parte resistente e dalla parte controinteressata.

In particolare, è stato dedotto in giudizio che:

- la risoluzione disposta dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna nei confronti del consorzio mandatario e quella disposta da MM s.p.a. nei confronti della consorziata esecutrice Seli Manutenzioni Generali non rientrano nell'ambito di rilevanza temporale della causa di esclusione (non automatica) del grave illecito professionale, in quanto risalenti a più di tre anni prima rispetto all'indizione della procedura di gara oggetto di causa (art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), d.lgs. n. 36/2023);

- la risoluzione disposta da Gori s.p.a. nei confronti del consorzio mandatario è stata oggetto di una causa civile che è stata definita con un accordo transattivo tra le parti nell'ambito del quale è stato pattuito che "…*una volta adempiute le obbligazioni da esso previste, deve intendersi superato il provvedimento dell'Amministratore Delegato della GORI prot. n.323\2023 del 03.01.2023 di risoluzione del CONTRATTO D'APPALTO richiamato in premessa per quanto concerne ogni suo effetto e conseguenza, anche nei confronti delle Autorità pubbliche. In particolare, la Stazione Appaltante trasmetterà all'ANAC il presente atto comunicando l'intervenuta transazione e l'accordo raggiunto ai sensi del presente comma*" (cfr. doc. 19 controinteressato, art. 2 punto 3),

- in virtù del suddetto accordo transattivo è stato inoltre previsto il pagamento di somme anche in favore dello stesso appaltatore;

- a seguito della verifica d'ufficio effettuata dalla stazione appaltante, è stata riscontrata l'effettiva assenza di annotazioni nel casellario ANAC con riguardo alla risoluzione in questione, in conseguenza dell'archiviazione del procedimento di annotazione disposta dall'ANAC;

- la risoluzione disposta dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise nei confronti del consorzio mandatario costituirebbe una vicenda isolata riguardante un affidamento di lavori di modesto importo rispetto al valore complessivo delle commesse affidate al consorzio mandatario, avrebbe avuto ad oggetto un singolo contratto attuativo di un accordo quadro, il quale è stato mantenuto fermo anche dopo la risoluzione del primo, la stessa Agenzia del Demanio, successivamente alla denunciata risoluzione contrattuale, avrebbe affidato al consorzio mandatario altre due commesse, la vicenda sarebbe comunque oggetto di una causa civile pendente;
- le risoluzioni disposte dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano (ALER) e dal Comune di Milano nei confronti della consorziata esecutrice Seli Manutenzioni Generali sono oggetto di cause civili pendenti e "…*le annotazioni ANAC acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante riportano in maniera dettagliata le argomentazioni dell'operatore economico dirette a contrastare la decisione di risoluzione della stazione appaltante*" (cfr. pag. 32 memoria resistente);
- la suddetta consorziata esecutrice avrebbe posto in essere le specifiche misure di *self-cleaning* indicate in atti.

A fronte dei suesposti elementi e circostanze, la ricorrente non ha fornito specifiche repliche idonee ad evidenziare l'illogicità e l'irragionevolezza della valutazione di insussistenza della causa di esclusione (non automatica) del grave illecito professionale nei confronti del R.T.I. controinteressato. Né può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, che la consorziata esecutrice Seli Manutenzioni Generali abbia fornito alla stazione appaltante "…*informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione*" (art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023), posto che nella dichiarazione resa in sede di gara la predetta consorziata risulta avere segnalato tutte le denunciate risoluzioni contrattuali e non è emersa dagli atti

l'indicazione di informazioni non corrette o false in rapporto a tali vicende.

3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia e della complessità delle questioni giuridiche ad essa sottese, tenuto anche conto delle modifiche normative intervenute in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Luca Pavia, Primo Referendario

Pietro Buzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro Buzano

IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO